



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA
CONFEDERAZIONE AUTONOMA
SINDACATI ITALIANI

ASPETTI GENERALI

PRECOMPILATA

Dott. Pino Sulcanese

COME ACQUISIRE IL 730 PRECOMPILATO

La **dichiarazione precompilata** è **resa disponibile** al contribuente, in via telematica, **a partire dal 30 aprile** di ogni anno.

Se il contribuente decide di **far gestire** la propria dichiarazione **precompilata** ad un **CAF** è necessaria la **presenza** della **Certificazione Unica** e il conferimento preventivo di apposita **delega** per il **prelievo** del Modello 730 precompilato. I dati acquisiti conterranno:

➡ **Modello 730 precompilato;**

➡ **Prospetto con indicazione sintetica** di: redditi, spese presenti nel 730, principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (es. Sostituto C.U., Banca per interessi passivi mutuo, ecc.).

Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate sono **incomplete**, vengono esposte in un **apposito prospetto** per la **verifica** da parte del contribuente e per l'eventuale successiva indicazione nel Mod. 730.

Nello stesso sono **evidenziate** anche le **informazioni incongruenti**, che necessitano di una verifica del contribuente per l'inserimento in dichiarazione (es. acquisto di fabbricato nel 2021 ai fini del suo utilizzo oppure interessi su mutui 2021 maggiori dell'anno precedente);

➡ **esito della liquidazione** (l'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, ad es. la destinazione d'uso di un immobile. In tal caso il risultato sarà reso disponibile dopo l'integrazione della dichiarazione;

➡ **Modello 730-3** con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24

ACCETTAZIONE O MODIFICA DEL 730 PRECOMPILATO

Successivamente all'accesso al Modello 730 precompilato il contribuente ha facoltà di:

- **accettare** la dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate;
- **rettificare/integrare** la stessa.

In base alla scelta effettuata è previsto un **differente iter dei controlli formali**, fermo restando il controllo sulla **sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni e l'ordinaria attività di controllo sulla **omissione di redditi**.

PRESENTAZIONE DIRETTA SENZA MODIFICHE:

Se il Mod. 730 è accettato ovvero vi sono **modifiche che non incidono** sulla **determinazione del reddito** o dell'**imposta** (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico). L'Agenzia delle Entrate **non effettua** i seguenti controlli:

- **controllo documentale** di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. N. 600/73;

In caso di accettazione del modello 730 precompilato, potranno essere comunque effettuati controlli:

- Sulla **sussistenza delle condizioni soggettive** per il diritto a detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni;
- **formali** sui dati derivanti dalla **Certificazione Unica**.

PRESENTAZIONE DIRETTA CON MODIFICHE:

Se vi sono **modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta**, l'Agenzia delle Entrate può **effettuare** i seguenti controlli:

- **controllo documentale** di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. N. 600/73, ad esclusione di quelli sugli oneri comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati;
- **controlli preventivi** automatizzati o con verifica della documentazione, in base al **comma 3-bis, art. 5, D.Lgs. n. 175/2014**, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

I controlli preventivi possono essere svolti quando:

☛ **il rimborso è superiore a € 4.000,00**; non è necessaria la presenza di **detrazioni per carichi di famiglia** o **eccedenze** da precedenti dichiarazioni. Il **semplice superamento** della soglia del credito può determinare il controllo preventivo;

☛ **sussistono elementi di incongruenza**, a prescindere dal valore del rimborso, rispetto ai criteri definiti dall'Agenzia delle Entrate (apposito Provvedimento del suo Direttore).

I **controlli preventivi** possono essere effettuati dall'Agenzia **entro 4 mesi** dal **termine** per la **trasmissione telematica**.

In tale circostanza la stessa si impegna al **rimborso del credito** non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione.

ATTENZIONE

Provvedimento Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 108815

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha **approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza** da utilizzare per effettuare i **controlli preventivi** dei modelli 730/2017 che determinano un rimborso in capo al contribuente.

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

PRESENTAZIONE TRAMITE CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO:

Il contribuente deve consegnare insieme alla **documentazione probatoria**, alla **delega** per l'accesso al precompilato, anche il **Modello 730-1** (scelte: 8-5-2 per mille), in busta chiusa.

Questa modalità di presentazione **libera** il contribuente dal **controllo documentale** (art. 36-ter, D.P.R. 600/73), che è effettuato nei confronti di chi **presta l'assistenza fiscale**, ancorché la dichiarazione precompilata **non venga modificata**, poiché tenuto ad apporre il **visto di conformità**.

Rimane fermo, nei confronti del contribuente, il controllo della **sussistenza delle condizioni soggettive** per detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato **la documentazione** necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

I PRINCIPALI DOCUMENTI DA ESIBIRE SONO:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2027, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 11, del 23 marzo 2015**, ha precisato che per **requisiti soggettivi** vanno intese, ad esempio, le **condizioni** per le quali viene richiesta al contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza, per l'apposizione del visto di conformità.

L'Agenzia evidenzia alcune ipotesi di **autodichiarazione**:

- ➔ **destinazione ad abitazione principale** dell'immobile acquistato, entro i termini previsti, ai fini della **detrazione degli interessi passivi** da mutuo;
- ➔ sussistenza della **condizione di portatore di handicap** (art. 3, L. n. 104/92) per se stesso e per i familiari a carico, risultante dalla documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
- ➔ **tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e data di inizio lavori**, quando non è previsto alcun titolo abilitativo dalla normativa edilizia vigente.

VISTO DI CONFORMITA'

VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE-SANZIONI

In caso di **visto di conformità infedele**, il CAF è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 600/73).

Questo, escludendo un'eventuale **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**, per la quale **rimane responsabile delle somme dovute lo stesso contribuente**.

Questo pesante onere, in capo all'**intermediario**, impone allo stesso un **gravoso compito di verifica** di dati e documenti forniti dal contribuente.

Pertanto, nel predisporre il Modello 730, andrà posta la massima attenzione, in modo particolare sulle situazioni dubbie, per le quali **non è ammessa** una **dichiarazione di responsabilità** del contribuente, in caso di **avviso d'irregolarità** emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Non è del tutto chiaro cosa intenda il Legislatore per **condotta dolosa** o **gravemente colposa** del contribuente. Tra queste, possiamo presumere la **falsificazione o modifica di documenti** (ad es. le date sulle fatture/ ricevute che danno diritto a detrazioni/deduzioni o sui bonifici per gli interventi sugli immobili oggetto di agevolazioni fiscali, la produzione di documenti di spesa non effettivamente sostenuti, ecc.).

VERIFICA VISTO DI CONFORMITA':

Entro il **31 dicembre** del **secondo anno successivo** a quello di trasmissione della dichiarazione, **l'Agenzia delle Entrate** può richiedere per via telematica, all'intermediario che ha rilasciato il visto di conformità, **documenti e chiarimenti sulle dichiarazioni trasmesse**.

Il CAF/professionista deve trasmettere telematicamente all'Agenzia, quanto richiesto, entro **60 giorni**.

L'esito del controllo verrà comunicato dall'Agenzia delle Entrate, **telematicamente all'intermediario**, con le **motivazioni** che hanno dato luogo a **eventuali rettifiche**.

Nei **60 giorni successivi** l'intermediario può:

➡ segnalare eventuali **dati e/o chiarimenti** non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo;

➡ **versare le somme dovute**, con la sanzione ridotta a due terzi, corrispondente al **20%**.

DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA:

📌 **A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità**, l'Intermediario può correggere gli errori/omissioni mediante:

➡ **dichiarazione rettificativa del contribuente;**

➡ se lo stesso non intende presentarla, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**.

In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Ravvedimento).

TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE

PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730 AD UN CAF O PROFESSIONISTA

MODELLI 730 - CONSEGNA AI CONTRIBUENTI E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Esistono termini ben precisi che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:

- la consegna al contribuente della copia del **modello 730 elaborato** e del relativo prospetto di liquidazione (**modello 730-3**);
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **modelli 730 predisposti** e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (**modelli 730-4**), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:

- **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il **31 maggio**;
- **29 giugno** per quelle presentate dal **1° al 20 giugno**;
- **23 luglio** per quelle presentate dal **21 giugno al 15 luglio**;
- **15 settembre** per quelle presentate dal **16 luglio al 31 agosto**;
- **30 settembre** per quelle presentate dal **1° al 30 settembre**;

Il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.